



COMUNE DI EMPOLI

- IL SINDACO -

ORDINANZA N. 255 DEL 05/06/2026

OGGETTO: LA VELA STREETBALL 4.0 - 11, 11 E 13 GIUGNO 2026: DIVIETO DI INTRODUZIONE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E DI UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI.

Considerato che:

- nel quadro delle iniziative sportive e aggregative, patrocinate dal Comune di Empoli, si svolgerà l'evento "Torneo di basket 3 contro 3" nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2026 negli spazi all'aperto, del comune di Empoli, presso la Vela Margherita Hack;
- la richiesta generale di svolgimento dell'evento denominato "La Vela Streetball 4.0", presentata dall'Associazione USE Basket di Empoli, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 91173 il 02/12/2025, prevede nel suo programma un evento dedicato al Basket 3X3 organizzato in collaborazione con altre associazioni locali, con l'obiettivo di coinvolgere e avvicinare ragazze e ragazzi a questo sport e al progetto di Sport sociale gestito dal Centro Giovani di Avane;
- nel programma della manifestazione parteciperanno squadre femminili e maschili suddivise in varie categorie a seconda delle annate delle atlete e degli atleti, che durante tutta la manifestazione saranno allestiti all'interno dell'area della Vela M. Hack vari punti ristoro in collaborazione con aziende locali e che vi sarà un intrattenimento musicale durante tutto l'evento;

Preso atto che tale manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 del 11/06/2026;

Considerato che, data la rilevante presenza di pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Visto che nelle vicinanze dell'area sede dell'evento operano alcuni esercenti il commercio in sede fissa, di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Preso atto che gli organizzatori in data 14/05/2026 hanno presentato il Piano di Sicurezza, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28-07-2017 e n. 11001/1/110/ (10) del 18-07-2018, acquisito al protocollo dell'Ente n. 35771;

Visto il Verbale della Commissione Eventi e Manifestazioni del 15/05/2026, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 36416 in data 18/05/2026, con il quale si propone, al fine di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità e al decoro urbano, l'emissione di un'Ordinanza Sindacale di divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro o lattine e il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, durante lo svolgimento della manifestazione, in programma nei giorni dal 11/06/2026 al 13/06/2026 compresi, così come integrato con nota della Polizia Municipale del 20/05/2026 (Prot. n. 37025), per la quale il divieto dovrà essere in vigore:

Giovedì 11 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 24:00

Venerdì 12 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 24:00

Sabato 13 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 24:00

e dovrà ricomprendere l'area di svolgimento dell'evento nonché le zone limitrofe ad essa;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018, pervenuta tramite la Prefettura di Firenze in data 19/07/2018, con oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva";
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;
- la nota Prot. n. 40020 del 01/06/2026 con la quale il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Firenze ai sensi del citato art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è fatto **DIVIETO ASSOLUTO**, nei giorni:

Giovedì 11 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 24:00

Venerdì 12 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 24:00

Sabato 13 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle ore 24:00

all'interno della struttura della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe:

- **L'introduzione in detta area di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di VETRO e LATTINE;**
- **ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine;**
- **ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine. Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica;**
- **a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori;**
- **a chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il **DIVIETO** di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale simile di libera vendita;**

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo;

La presente ordinanza sarà notificata al Legale Rappresentante dell'Associazione USE Basket con sede in via R. Martini, 66 a Empoli che, **in qualità di soggetto organizzatore, avrà cura di trasmetterla ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattina presenti all'interno della struttura della Vela Margherita Hack e nelle sue immediate vicinanze**, i quali dovranno esporre in modo ben visibile il suddetto divieto.

DISPONE

- a qualunque attività di cui sopra autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto.
- dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 10:00 del 11/06/2026, sia trasmessa:
 - al Prefetto di Firenze;
 - al Questore di Firenze;
 - al Commissariato di P.S. di Empoli;
 - alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
 - alla Guardia di Finanza di Empoli;
 - alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;
 - alla Commissione Comunale Eventi e Manifestazioni;
 - alle Associazioni di categoria;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli ed inviata ai mezzi di informazione.

Agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
ALESSIO MANTELLASSI / ArubaPEC S.p.A.